



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania,

visti

- il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11;
- le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- la delibera n. 168 del 20.3.2020 del Consiglio Nazionale Forense, che ha previsto linee guida uniformi per tutto il territorio nazionale in materia di tirocinio;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23

rilevato

che la fase emergenziale conseguente all'epidemia da Covid -19 si protrae ed è destinata a protrarsi per un arco temporale che, al momento, non è ancora definibile;

ritenuto indispensabile

adottare provvedimenti idonei ad evitare che le misure assunte dal Governo possano incidere negativamente su alcune situazioni soggettive tra le quali, ad esempio, la compiuta pratica e l'iscrizione/permanenza in albi, elenchi e registri;

rilevato

in particolare che le misure governative adottate in materia di affari giudiziari, ed in special modo la sospensione delle udienze disposta già con il D.L. 11/2020, incidono certamente sulla possibilità di partecipazione alle venti udienze prescritte ai sensi dell'art. 8 comma d D.M. 70/2016 per il completamento dei singoli semestri di pratica forense;

ritenuto

conseguentemente, allo stato, di prevedere per i Praticanti Avvocati ed i Praticanti ammessi al tirocinio anticipato che, a causa delle predette misure, non raggiungano il numero di udienze previste per il semestre, misure idonee a salvaguardare la continuità del tirocinio professionale ed evitare così ogni possibile pregiudizio in capo ai tirocinanti;

preso atto

che è ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, *per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. (art. 6 DL n.22/2020)*

tanto premesso,

delibera

- la sospensione, sino al 31 maggio 2020, dei colloqui per il rilascio di abilitazioni e di certificati di compiuto tirocinio, riservandosi in proposito l'adozione di successivi provvedimenti in linea con l'invito di cui alla delibera C.N.F. del 20/03/2020;

- l'esonero dalla partecipazione al numero minimo di venti udienze previsto dall'art. 8 comma 4 del D.M. 70/2016, in relazione ai semestri di pratica forense ricadenti nel periodo interessato dalle misure attualmente disposte per il contrasto all'emergenza Covid-19, ed anche nell'ipotesi di ultimo semestre di pratica, restando ferma la facoltà per il C.O.A. di disporre la convocazione degli interessati e dei rispettivi Dominus ai fini della verifica dell'esercizio effettivo e proficuo del periodo di pratica forense svolta;
- la sospensione del termine di deposito del libretto di pratica forense sino alla data del 31 maggio 2020;
- che nella valutazione del percorso formativo dei Praticanti Avvocati terrà conto delle difficoltà di cui in premessa, in deroga alla normativa vigente.

onera

- gli Avvocati a promuovere il lavoro da remoto anche per i Praticanti Avvocati ed i Praticanti ammessi al tirocinio anticipato, a verificare l'effettività dello svolgimento del tirocinio da remoto e ad attivarsi per ogni ulteriore esigenza connessa alla pratica forense;
- gli Avvocati, i Praticanti Avvocati ed i Praticanti ammessi al tirocinio anticipato a coordinarsi tra di loro per la redazione e il deposito del libretto attestante lo svolgimento del tirocinio formativo, alla conclusione di ogni semestre, integrando (in sostituzione delle prescritte udienze) *n. 4 questioni giuridiche redatte per esteso e n. 6 atti trattati in Studio, anche con modalità agile, contenenti il numero di ruolo;*
- invita gli Avvocati Dominus a trasmettere, alla scadenza del semestre, la scansione (in formato pdf) del libretto, esclusivamente della parte relativa al semestre da convalidare e comprensivo di eventuali allegati, a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio dell'Ordine (*info@pec.ordineavvocaticatania.it*), fermo restando l'onere di deposito del libretto in originale, al momento di ripresa dell'attività giudiziaria e della piena operatività dell'attività amministrativa della Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Dispone l'immediata esecutività della presente delibera e ne dispone altresì la pubblicazione sul sito istituzionale del C.O.A.

Catania, 14 aprile 2020

Il Consigliere Segretario
Avv. Maria Concetta La Delfa

Il Presidente
Avv. Rosario Pizzino